

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1110

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di grazia e giustizia**

(BIONDI)

di concerto col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(PAGLIARINI)

e col **Ministro del tesoro**

(DINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1994

Interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell'Amministrazione della giustizia

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	7
Disegno di legge	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Le accresciute esigenze di strutture operative e di disponibilità di beni strumentali evidenziate dalle persistenti difficoltà del nuovo processo penale, anche in relazione alla necessità di assicurare lo svolgimento dei numerosi e complessi procedimenti per delitti contro la pubblica Amministrazione ovvero per gravi fatti di criminalità organizzata e mafiosa, e, per altro verso, la necessità di predisporre mezzi idonei all'attuazione della legge 26 novembre 1990, n. 353, sul processo civile, e della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, nonché per un efficiente funzionamento degli istituti e servizi della giustizia minorile e dell'amministrazione penitenziaria, rendono indifferibile la prosecuzione degli interventi già previsti dal decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, richiamati dal decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458, e la completa realizzazione del programma di adeguamento delle strutture e di incremento delle forniture di beni e servizi.

Appare, quindi, indispensabile autorizzare le ulteriori spese finalizzate, da un canto, alle ristrutturazioni ed agli ammodernamenti delle strutture edilizie e, dall'altro, al potenziamento del sistema informativo ed all'acquisizione dei beni strumentali, secondo le disposizioni del provvedimento che si propone.

Si muove, anzitutto, in questa prospettiva l'articolo 2 che, nell'autorizzare la spesa di 49.000 milioni di lire per ristrutturazioni, ampliamenti e restauri di immobili destinati ai servizi dell'Amministrazione, ripropone le modalità già previste dal decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1990,

n. 124, tendenti a semplificare le procedure contrattuali per la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ampliamento e restauro degli edifici di proprietà demaniale e comunale destinati ad uffici giudiziari, e di interventi di manutenzione straordinaria su immobili destinati a istituti e servizi penitenziari e a servizi ed istituti minorili. Per i primi, laddove è possibile, si ritiene opportuno far ricorso all'istituto dell'assegnazione di fondi ai competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche, ai sensi dell'articolo 17, comma 23, della legge 11 marzo 1988, n. 67, mentre per i secondi si deve far ricorso, previa concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, alternativamente alla stipula di contratti anche a trattativa privata ed all'istituto della concessione unitaria sia per quanto attiene la progettazione che l'esecuzione.

Per quanto riguarda gli edifici demaniali, sono già pervenute richieste, corredate dei necessari elaborati tecnici, per gli interventi da effettuare in Roma, ove è ormai cronica l'insufficienza di spazi e strutture adeguate, ed in Salerno, ove è sorta la necessità di approntare in tempi brevissimi un'aula *bunker* adiacente la Casa circondariale.

In particolare per Roma appare indispensabile autorizzare le spese, assai gravose, per l'acquisto del palazzo di via Silvestri, destinato all'ufficio della giustizia minorile, precariamente insediato in via Giulia, e dei palazzi di via Teulada ove troverà sede l'ufficio del giudice di pace.

Nel frattempo si è cercato di far fronte alla situazione immediata con lo strumento delle locazioni da cui scaturiscono le maggiori richieste sui capitoli di parte corrente destinati ai pagamenti dei fitti ed alle manutenzioni ordinarie.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In via più generale si deve sottolineare che per far fronte alle nuove esigenze dettate dalla riforma del codice di procedura civile e dalla istituzione del giudice di pace, la quasi totalità degli uffici giudiziari ha avuto la necessità di disporre di un maggior numero di locali; a tale fabbisogno i comuni fanno fronte in modi diversi ed assai spesso ricorrendo anche allo strumento della locazione.

Ciò determina un notevole aggravio delle spese relative ai canoni e di quelle connesse ai servizi essenziali - riscaldamento, energia elettrica, utenze telefoniche - che i comuni devono sostenere per le nuove esigenze degli uffici giudiziari, con una conseguente imprescindibile necessità di adeguare l'ammontare dei contributi da corrispondere ai comuni stessi.

Nel settore penitenziario sono previsti interventi di manutenzione straordinaria, come il risanamento igienico delle sezioni detentive della casa di reclusione di Civitavecchia, di Venezia, di Treviso; il rifacimento dei servizi igienici e delle pavimentazioni della Casa circondariale di Pordenone, il ripristino del muro di cinta della Casa circondariale di Fermo, il ripristino dei servizi della Casa circondariale di Urbino, e via di seguito.

L'articolo 3 contiene la previsione inerente all'acquisizione di beni, attrezzature, servizi, impianti anche di sicurezza, all'acquisizione di altri arredi di supporto, compresi quelli adibiti ad aule d'udienza, nonché alle esigenze della manutenzione e della gestione, in vista - fra l'altro - dell'imminente entrata in vigore delle riforme citate.

In altri termini, per evitare il perpetuarsi di disfunzioni o di ritardi nei servizi giudiziario, penitenziario e minorile, si rende necessario disporre di ulteriori stanziamenti atti a realizzare - quanto meno nell'immediato e limitatamente alle situazioni più urgenti - un piano di interventi nei seguenti settori:

- intercettazione;
- controllo accessi e gestione informatizzata del personale;
- sicurezza edifici;

- automezzi protetti;
- uffici del giudice di pace e dei commissariati agli usi civici;
- uffici giudiziari minorili, istituti e servizi minorili;
- servizi dell'amministrazione penitenziaria;
- nuovi immobili sedi di uffici giudiziari.

In particolare è prevedibile un ulteriore flusso di spesa nel settore delle intercettazioni telefoniche per l'adeguamento quantitativo e qualitativo degli apparati, per intercettazioni di comunicazioni via fax e per quelle di comunicazioni a mezzo di telefoni cellulari.

Nello stesso settore si registrerà, conseguentemente, una maggiore spesa per servizi di manutenzione e per la fornitura di materiali di consumo.

Parimenti, accresciute esigenze si manifesteranno nel settore dell'installazione di apparati per il controllo degli accessi e per la gestione informatizzata delle presenze, posto che gli interventi sinora attuati hanno riguardato un numero limitato di edifici giudiziari, ai quali dovranno aggiungersi via via gli altri che di tali impianti sono ancora sprovvisti.

Particolare attenzione sarà posta al potenziamento e all'adeguamento dei sistemi di sicurezza degli edifici giudiziari, con preminenza di quelli siti in regioni ad alto indice di criminalità nelle quali gli uffici sono impegnati in misura sempre maggiore in rischiose attività di indagine e dibattimentali.

Consegue, ancora una volta, l'accresciuta esigenza di assicurare i servizi di gestione e manutenzione di tali apparati ad alta tecnologia.

Di vivissima attualità è poi l'esigenza di ammodernamento del parco di vetture blindate, posto che su 1340 unità protette circolanti, ben 631 sono state immatricolate negli anni dal 1979 al 1987 e che, pertanto, a cagione della loro vetustà, non offrono più sufficiente garanzia di affidabilità, sia sotto il profilo meccanico che sotto quello della sicurezza.

Al riguardo, si tenga conto che il costo di una vettura protetta si aggira intono ai 160 milioni di lire.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ulteriore campo di attività riguarderà gli uffici del giudice di pace e quelli dei commissari agli usi civici. Si sottolinea, infatti, che, per quanto riguarda gli uffici del giudice di pace, alle dotazioni di base, già approntate per il primo avvio della loro attività, si aggiungerà la necessità del completamento delle dotazioni occorrenti per assicurarne la piena operatività, anche sulla base delle richieste di completamento che certamente perverranno dagli oltre ottocento uffici interessati.

Va anche ricordato che, in base alla legge 4 dicembre 1993, n. 491, il fabbisogno di risorse strumentali dei commissariati agli usi civici è stato trasferito dal soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste a quello di grazia e giustizia.

Da ultimo si segnala la circostanza che sono prossimi ad entrare in funzione nuovi immobili destinati ad uffici giudiziari (La Spezia, Padova, Taranto, Napoli - nuovo complesso), per i quali si porrà la necessità di cospicui interventi di allestimento.

In campo penitenziario, l'aumento della popolazione carceraria - anche minorile - e la necessità di potenziare la funzionalità di tutti i servizi ed in particolare le attività trattamentali, comprese quelle nei settori agricolo ed industriale, impongono l'acquisizione di più ampie dotazioni di beni, attrezzature e macchinari.

Con gli articoli 4 e 5 viene autorizzata la spesa per la prosecuzione del programma concernente gli interventi atti a soddisfare le esigenze del settore giudiziario e penitenziario per i sistemi informativi e di elaborazione dati nonché per i sistemi di riproduzione e di videoregistrazione, anche a fini conservativi e documentali, e per la gestione dei relativi servizi.

Per quanto attiene agli interventi nel settore informatico, questa Amministrazione si è attenuta alle disposizioni emanate con il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ed ha provveduto ad inoltrare all'autorità per l'informatica il piano triennale di automazione del settore giudiziario e penitenziario ed un articolato programma di interventi.

L'intero piano di automazione ed i singoli progetti sono stati esaminati ed approvati dalla predetta autorità che, come prescritto dal citato decreto legislativo, ha provveduto a presentare un programma complessivo degli interventi alla Presidenza del Consiglio dei ministri perchè si tenga conto delle necessità finanziarie in occasione della predisposizione della legge finanziaria e per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Alcuni dei singoli progetti approvati dall'autorità per l'informatica, specificati nell'allegata relazione tecnica, richiedono però una urgente attivazione, in quanto attengono ad obiettivi prioritari e non rinviabili. Si intende far riferimento, in particolare, oltre al progetto di automazione degli uffici del giudice di pace, alla realizzazione di un sistema informativo per la Direzione nazionale antimafia e per le direzioni distrettuali antimafia e al completamento del progetto di automazione dei registri delle notizie di reato, alle esigenze dell'Amministrazione centrale e agli interventi urgenti per la giustizia civile in relazione all'entrata in vigore della riforma.

In particolare, deve essere completato il sistema informatico della Direzione nazionale antimafia e delle direzioni distrettuali antimafia chiamate a delicatissime funzioni che non possono utilmente essere esercitate senza l'ausilio del mezzo informatico.

Il massimo impegno che sta caratterizzando l'attività di tali organi nella lotta alla criminalità organizzata richiede una immediata azione di supporto, soprattutto per quanto attiene alla dotazione dei mezzi strumentali.

Ugualmente urgente è la prosecuzione del programma di automazione del registro delle notizie di reato, che prevede il completamento delle installazioni presso gli uffici di procura presso le preture e l'estensione delle installazioni anche alle procure della Repubblica presso i tribunali. Il programma di installazione prevede anche, in collegamento con le procure, l'automazione del registro del giudice per le indagini preliminari e del dibattimento.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Estrema urgenza riveste il progetto di formazione informatica del personale che dovrà sopportare l'attivazione degli indicati sistemi informativi.

Si ribadisce che lo stanziamento richiesto costituisce il minimo indispensabile per l'onere delle iniziative descritte.

Va anche evidenziato che è all'esame la possibilità di acquisire apparecchiature per video-conferenze a distanza.

Infine va evidenziato che il potenziamento di tali apparati comporterà l'incremento delle spese per l'approvvigionamento dei materiali di consumo.

L'articolo 6, riguardante gli istituti penitenziari di particolare sicurezza, prevede la proroga, per particolari motivi di ordine e sicurezza pubblica, per un congruo periodo (fino al 31 dicembre 1999), del termine fissato dal decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, al 31 dicembre 1995 per l'utilizzazione, per finalità di

detenzione, degli istituti di Pianosa e dell'Asinara.

Conseguentemente, i fondi stanziati sul capitolo 8444 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, ed ancora disponibili nel corrente esercizio, possono essere, nell'anno successivo, impegnati per la completa attuazione della predetta disposizione legislativa.

L'articolo 7 provvede all'onere generale, ricorrendo agli accantonamenti a favore della giustizia riportati nelle tabelle A e B della legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994) ed iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro. L'operazione contabile consiste nell'individuare degli specifici obiettivi quantificando lo stanziamento necessario e riducendo, di conseguenza, l'accantonamento disposto dalla citata legge n. 538 del 1993. Le somme di parte corrente non impegnate alla chiusura dell'anno 1994 possono esserlo in quello successivo.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 2.

L'articolo 2 prevede la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ampliamenti o restauri di edifici destinati ad uffici giudiziari, ad istituti e servizi minorili, a strutture penitenziarie nonchè all'Amministrazione centrale.

Sono previsti inoltre interventi connessi alla gestione e manutenzione degli immobili nonchè in materia di locazioni e, pertanto, viene indicata una spesa sia di parte corrente che in conto capitale.

Per quanto concerne, in particolare, l'amministrazione giudiziaria, si deve sottolineare che, per far fronte alle nuove esigenze dettate dalla riforma del codice di procedura civile e dalla istituzione del giudice di pace, la quasi totalità degli uffici giudiziari ha avuto la necessità di disporre di un maggior numero di locali; a tale fabbisogno i comuni fanno fronte, assai spesso, ricorrendo anche allo strumento della locazione, con un notevole aggravio delle spese relative ai canoni e di quelle relative ad alcuni servizi essenziali (riscaldamento, energia elettrica), e con la conseguente necessità, quindi, di adeguare l'ammontare dei contributi da corrispondere ai comuni stessi.

Le spese sono state così ripartite:

<i>a) Parte corrente</i>	1994
	<i>in milioni di lire</i>
per manutenzione ordinaria, locazioni, contributi ai comuni	L. 19.000
 <i>b) Conto capitale</i>	 1994
	<i>in milioni di lire</i>
per acquisti, ristrutturazioni, ampliamenti, restauri e manutenzioni straordinarie	L. 30.000

a) La somma complessiva di lire 19.000 milioni sarà così suddivisa:

per fitto locali	L. 2.000
manutenzione ordinaria	» 7.000
contributi ai comuni	» 10.000
	<hr/>
TOTALE . . .	<u>L. 19.000</u>

Le somme destinate al fitto dei locali saranno utilizzate per la locazione di un immobile in cui troverà sede provvisoria il giudice di pace in Roma nonchè di un edificio da destinare all'ufficio della

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giustizia minorile. Ulteriori esigenze concernono locazioni di immobili da destinare ai servizi minorili.

Le cifre indicate sono destinate alla manutenzione ordinaria di tutti gli edifici giudiziari di Roma, ivi compreso il Palazzo di Giustizia di piazza Cavour, nonché ad interventi di manutenzione ordinaria di istituti penitenziari che versano in condizioni di fatiscenza.

Le somme richieste a titolo di contributi ai comuni sono da destinare prevalentemente alla copertura delle maggiori spese sostenute dalle amministrazioni locali per il reperimento e l'adeguamento delle superfici da utilizzare per l'ufficio del giudice di pace.

b) La somma complessiva di lire 30.000 milioni in conto capitale consentirà all'Amministrazione di provvedere a:

- acquisto dell'immobile in via Silvestri, in Roma;
- ristrutturazione della ex caserma Cavour, terzo lotto - Corpo E (sezione civile della Pretura);
- ristrutturazione e adeguamento del piano terra e del seminterrato del Tribunale penale di Roma, primo lotto;
- aula *bunker* di Salerno;
- padiglione detentivo per duecento posti e poligono di tiro presso la Casa di reclusione Milano-Opera;
- ampliamento della Casa circondariale di Giarre;
- ampliamento della Casa circondariale di Catania-Bicocca.

Articolo 3.

L'articolo 3 contiene la previsione inerente all'acquisizione di beni, attrezzature, servizi, impianti, anche di sicurezza, da destinare agli uffici giudiziari, ad istituti e servizi minorili, ad istituti penitenziari e all'Amministrazione centrale.

Le risorse finanziarie, a questo fine necessarie, sono state quantificate in lire 53.500 milioni per l'anno 1994.

Per quanto attiene la parte corrente, la previsione è così ripartita:

<i>a) Parte corrente</i>	<i>1994</i>
	<i>in milioni di lire</i>
per spese di ufficio	L. 2.000
intercettazioni telefoniche	» 2.000
spese di funzionamento dei servizi minorili	» 2.000
spese telefoniche	» 500
beni e attrezzature per gli istituti penitenziari	» 7.000
	<u>L. 13.500</u>
TOTALE ...	<u><u>L. 13.500</u></u>

La previsione per spese di ufficio riguarderà in prevalenza gli uffici del giudice di pace nonché quelli dei commissariati agli usi civili.

Le spese per le intercettazioni telefoniche saranno indirizzate ai servizi di manutenzione delle apparecchiature nonché alla acquisizione dei materiali di consumo.

La previsione delle spese di funzionamento dei servizi minorili attiene ai maggiori oneri derivanti dall'attivazione di nuove strutture, quali l'ufficio giudiziario minorile di Bolzano, i centri per la giustizia minorile di Genova, Torino, Bologna, Ancona, l'Aquila, Cagliari e Catanzaro, le comunità di Bari, Catanzaro, Palermo, Sassari e Messina (articolo 10 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272).

Per quanto attiene le spese telefoniche, i maggiori fondi verranno impiegati per il pagamento delle utenze relative alle nuove strutture minorili previste dal citato decreto legislativo n. 272 del 1989.

Nel settore penitenziario, l'acquisizione di beni, attrezzature e macchinari sarà destinato allo svolgimento delle attività trattamentali negli istituti (arredo aule scolastiche, sale socialità, attrezzature varie) nonché per l'esercizio dell'attività industriale ed agricola.

b) Conto capitale

Le somme in conto capitale, ammontanti a lire 40.000 milioni, consentiranno di provvedere a:

- potenziamento delle apparecchiature di video-verbalizzazione;
- acquisizione di sistemi video-portatili;
- ammodernamento delle apparecchiature di intercettazione;
- acquisizione di apparati per l'intercettazione di telefoni cellulari;
- installazione di impianti per il controllo degli accessi negli edifici giudiziari;
- acquisizione di impianti per la sicurezza passiva degli edifici giudiziari;
- acquisizione di impianti e attrezzature per gli uffici del giudice di pace e per i commissariati agli usi civili;
- ammodernamento del parco di vetture blindate. Al riguardo si rammenta che su 1340 unità protette circolanti, ben 631 sono state immatricolate negli anni dal 1979 al 1987 e non offrono più sufficienti garanzie di affidabilità.

Articolo 4.

Gli stanziamenti degli ordinari capitoli di bilancio non consentono di soddisfare pienamente le esigenze attuative dei progetti di informatizzazione dell'amministrazione ricompresi nel piano triennale predisposto dall'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Occorre, pertanto, prevedere maggiori dotazioni finanziarie, al fine di consentire l'attuazione dei numerosi nuovi progetti (cinquantaquattro) costituenti il piano del Ministero, progetti rivolti prevalentemente all'innovazione dei servizi ed al miglioramento delle loro prestazioni.

Gli interventi proposti riguardano soprattutto progetti già avviati nel corso del corrente anno.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le nuove acquisizioni finanziarie, ammontanti a lire 51.000 milioni per il 1994, riguardano quasi totalmente le spese in conto capitale (lire 50.000 milioni) e saranno rivolte a:

- automazione del Ministero;
- polo informatico;
- iniziative concernenti gli uffici giudiziari preposti alla giustizia penale (procure generali, evoluzione ed estinzione del Registro generale, *office automation*, SIDNA e SIDDA);
- interventi nel settore della giustizia civile (migrazione delle attuali procedure verso una architettura di tipo *client-server*, giudice di pace, usi civici, diritto di famiglia, sistema informativo fallimentare);
- formazione informatica del personale, certificazione e tenuta dei registri presso i tribunali;
- recupero dell'arretrato nell'area del Casellario giudiziario;
- evoluzione del sistema informatico della Corte di Cassazione;
- potenziamento del settore informatico dell'amministrazione penitenziaria;
- sviluppo dell'automazione della giustizia minorile.

Per quanto attiene le autorizzazioni di parte corrente (lire 1.000 milioni), le spese si riferiscono esclusivamente ai servizi minorili, per oneri di gestione, manutenzione, materiali di consumo, condizione dei sistemi, linee di trasmissione dati e sono direttamente collegate all'estendersi dei processi di automazione del settore minorile stesso.

RIEPILOGO ONERI

(in milioni di lire)

	<i>Parte corrente</i>	<i>Conto capitale</i>
Art. 2.	L. 19.000	L. 30.000
Art. 3.	» 13.500	» 40.000
Art. 4.	» 1.000	» 50.000
	<u> </u>	<u> </u>
TOTALE ...	<u>L. 33.500</u>	<u>L. 120.000</u>

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Al fine di realizzare le strutture necessarie per le aumentate esigenze del servizio giudiziario, nei settori penale e civile ed in quelli relativi alla giustizia minorile, e per le esigenze relative al settore penitenziario, nonchè al fine di attuare gli interventi urgenti per il potenziamento del sistema informativo, è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa complessiva di lire 153.500 milioni, da ripartire secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

1. Per acquisti, ristrutturazioni, ampliamenti e restauri degli edifici e loro pertinenze di proprietà dello Stato, destinati ad uffici giudiziari e all'Amministrazione centrale, e per interventi di manutenzione straordinaria su immobili destinati a istituti e servizi penitenziari ed a istituti e servizi minorili, nonchè per contributi ai comuni, per locazioni e oneri concernenti la gestione e manutenzione degli immobili, è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 49.000 milioni, con le modalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1990, n. 124.

Art. 3.

1. Per l'acquisizione di beni, attrezzature, servizi ed impianti di sicurezza, da destinare agli uffici giudiziari, ad istituti e servizi penitenziari, ad istituti e servizi minorili ed all'Amministrazione centrale, nonchè per la relativa manutenzione e gestione, è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 53.500 milioni.

Art. 4.

1. Per il potenziamento del sistema informativo è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 51.000 milioni.

Art. 5.

1. Per i contratti concernenti il potenziamento del sistema informativo è prescritto il solo parere di congruità tecnico-economica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che è reso dall'autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione, ma il termine di cui al comma 4 dello stesso articolo 8 è ridotto alla metà.

Art. 6.

1. Il termine fissato per l'utilizzazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara per le finalità detentive di cui al comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, è prorogato fino al 31 dicembre 1999. Le disponibilità non impegnate nell'anno 1994 del capitolo 8444 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 153.500 milioni per l'anno 1994, si provvede:

a) quanto a lire 33.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio fi-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nanziario possono esserlo in quello successivo;

b) quanto a lire 120.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

